

N. 01124/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02202/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2202 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ugo De Martin Topranin, Pegoraro Anna Maria, De Martin Topranin Viviana, De Martin Topranin Mario, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Maria Dolores Bottari, Francesco Aliprandi, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Comune di Comelico Superiore, rappresentato e difeso dagli avv. Livio Viel, Maurizio Visconti, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Maurizio Visconti in Venezia, Dorsoduro,1057; Provincia di Belluno, Regione Veneto, parti non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

delle deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Comelico Superiore del 6/5/2011 n. 15 ad oggetto: "Approvazione in variante urbanistica del progetto preliminare di completamento della strada comunale di collegamento tra via Milano e via P.F. Calvi a Padola (art. 19, c. 2 e seg. D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.)" e del 29/9/2011 n. 28 ad oggetto: "Variante urbanistica per completamento strada comunale di collegamento tra via Milano e via P.F. Calvi a Padola: presa d'atto non pervenute osservazioni/opposizioni. Approvazione" nonché della relazione 25/3/2011 del Tecnico Comunale.

Con i motivi aggiunti depositati il 4/10/2012, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Comelico Superiore 13/6/2012 n. 50 ad oggetto: "Esame ed approvazione del progetto preliminare per il potenziamento ed adeguamento della viabilità comunale e percorsi turistici" nella parte in cui si prevede il "completamento bretella di collegamento tra via Milano e via Mazzini (rectius via Calvi) a Padola, necessario percorso alternativo al traffico turistico nel centro storico (4° stralcio)", nonché degli elaborati indicati nella deliberazione impugnata, costituiti da: relazione illustrativa, cartografia d'insieme, quadro economico riassuntivo, ed inoltre degli elaborati specificatamente riguardanti il 4° stralcio funzionale e precisamente: relazione tecnica-illustrativa, documentazione fotografica, computo metrico estimativo, inquadramento e disegni, nonché della delibera di Giunta Comunale 24/8/2012 n. 77 ad oggetto: "Fondo per le aree svantaggiate, ex art. 6, comma 7, D.L. n. 81/2007. Impegno del Comune alla copertura finanziaria del progetto".

Con i secondi motivi aggiunti depositati il 12/2/2014 per l'annullamento previa sospensione, della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Comelico Superiore 30/10/2013 n. 82 ad oggetto: "Esame osservazioni ed approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di completamento del tratto di strada comunale di collegamento tra via Milano e via P.F. Calvi in frazione Padola" e relativi allegati n. 1 n. 2, nonché degli elaborati indicati nella deliberazione impugnata costituiti da: relazione tecnica generale e quadro economico, estratti, planimetria dello stato di fatto e di progetto, sezioni stato di fatto e di progetto, profilo longitudinale, particolari costruttivi, disciplinare descrittivo, piano particolare di esproprio, computo metrico estimativo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Comelico Superiore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Giovanni

Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le ricorrenti sono proprietarie di alcuni terreni nel Comune di Comelico Superiore frazione di Padola, gravati da un vincolo preordinato all'esproprio, per la realizzazione di una strada di collegamento tra via Milano e via PF Calvi.

Decaduto il vincolo apposto nel 2001 per scadenza del termine quinquennale, nel corso del mese di Aprile 2011 il Comune di Comelico Superiore approvava un progetto preliminare, in variante urbanistica, per la realizzazione di un altro tratto di viabilità, da ricavarsi in proprietà dei ricorrenti.

Detto provvedimento veniva impugnato con il ricorso principale, sostenendo l'esistenza dei seguenti vizi:

1. violazione dell'art. 19 del Dpr 327/2001, dell'art. 50 L. Reg. 61/1985 e art. 93 del D.Lgs. 163/2006 ed eccesso di potere, in quanto a parere della ricorrente non sarebbe desumibile il fondamento normativo circa la procedura seguita;
2. violazione degli art. 9 e 4 del Dpr 327/2001, dell'art. 3 della L. n. 241/90 ed eccesso di potere per carenza di motivazione e per carenza di istruttoria, in quanto non si sarebbe data alcuna motivazione della reiterazione del vincolo espropriativo;
3. eccesso di potere per carenza di istruttoria (sotto altro profilo) e eccesso di potere per illogicità manifesta in considerazione delle misurazioni della strada.

Sempre la parte ricorrente presentava un'istanza di risarcimento del danno in conseguenza della reiterazione del vincolo che avrebbe impedito uno sfruttamento dell'area.

Con successivi motivi aggiunti notificati il 26/09/2012 veniva impugnata la deliberazione n. 50/2012, mediante la quale il Comune ha riapprovato il progetto preliminare senza però modificare il tracciato della nuova viabilità, provvedimento quest'ultimo nell'ambito del quale,

oltre ai vizi di illegittimità derivata (A), si sosteneva, in via autonoma, l'esistenza delle seguenti censure:

B) eccesso di potere per carenza di motivazione, per carenza di istruttoria e per illogicità manifesta, in quanto anche con il nuovo progetto resterebbero immutate le misurazioni della viabilità in precedenza contestate; C) violazione dell'art. 16 RD n. 275/1929; D) violazione dell'art. 93/3 d. Lgs. 163/2006 e carenza di copertura finanziaria.

Con successiva comunicazione del 19/07/2013 (prot. nr. 4843) si è dato avviso ai ricorrenti dell'avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e all'approvazione del progetto definitivo.

Detto progetto definitivo dei lavori è stato approvato con deliberazione di Giunta del 30/10/2013 n. 82, provvedimento quest'ultimo impugnato con i secondi motivi aggiunti, notificati in data 31 Gennaio 2014, in relazione ai quali si sosteneva l'esistenza di analoghe censure, seppur argomentate in modo parzialmente differente.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Comelico Superiore sostenendo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso principale e, nel contempo, l'inammissibilità per tardività della proposizione di alcune censure contenute nei secondi motivi aggiunti.

Concludeva l'Amministrazione comunale sostenendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'udienza del 09 Luglio 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo va preliminarmente evidenziato come sia fondata l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell'impugnazione proposta con il ricorso principale.

1.1 L'esame degli atti impugnati dimostra come il progetto approvato con la Delibera di Giunta comunale n. 50/2012 si è sostituito di fatto al progetto in precedenza approvato con la delibera n. 15/2011.

1.2 Costituisce dato accertato quello relativo alla pressochè sostanziale identità di entrambi i progetti e, ciò, considerando come la delibera del 2012 si è limitata a rideterminare alcune misure della viabilità in questione, sostituendo queste ultime, già oggetto di impugnativa, con quanto previsto dalla delibera da ultimo emanata.

1.3 Ciò premesso è comunque evidente che il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dall'eventuale annullamento del precedente progetto in relazione al quale l'Amministrazione si è già determinata per una sua modifica, circostanza quest'ultima che consente di accogliere l'eccezione sopra citata.

2. Deve essere respinta al contrario l'eccezione di inammissibilità per tardività relativa ai secondi motivi aggiunti, laddove questi ultimi sono diretti a censurare le dimensioni e le caratteristiche costruttive della strada, così come previste nel progetto preliminare e, ciò, considerando che le censure riguarderebbero la violazione di disposizioni relative al progetto preliminare, circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto obbligare la ricorrente a sollevarle in sede di impugnazione del relativo gravame.

2.1 Al fine di ritenere infondata l'eccezione sopra citata risulta dirimente constatare come sia nel ricorso principale, quanto nei primi motivi

aggiunti, parte ricorrente ha censurato (motivo n. 2 del ricorso principale e motivo B dei motivi aggiunti) la larghezza, estremamente ridotta, della sede stradale, evidenziando come la realizzazione di quest'ultima nei termini del progetto avrebbe reso estremamente difficoltoso, e in alcuni casi impraticabile, il transito di veicoli e, in ciò, anche tramite il deposito di elementi documentali a supporto delle tesi argomentate.

2.2 Nei secondi motivi aggiunti, a differenza di quanto già in precedenza argomentato e con riferimento al motivo "B" sopra citato, la ricorrente ha rilevato la violazione del DM 05/11/2001 e del DM 19/04/2006, nella parte in cui dettano disposizioni funzionali per la costruzione di strade e di intersezioni, disciplinando espressamente il rispetto di determinati limiti minimi.

2.3 Malgrado dette ulteriori argomentazioni si deve ritenere che il tenore complessivo della censura, anche con il deposito di una perizia di parte, è comunque diretto a contestare l'idoneità del progetto con riferimento alla larghezza del tratto stradale, peraltro misurato in vari punti.

2.4 E', pertanto, evidente che dette nuove argomentazioni, senza assurgere alla dignità di nuovi motivi, hanno l'effetto di costituire articolazioni differenti di vizi già dedotti nei motivi aggiunti del 26/09/2012 e, ciò, sulla base della constatazione che la violazione dei decreti ministeriali sopra richiamati è pur sempre strumentale e funzionale a dimostrare il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione comunale.

Ne consegue che l'eccezione è infondata e va respinta.

3. Ciò premesso è possibile accogliere proprio il motivo di cui al sub “B” di cui ai primi e secondi motivi aggiunti, ritenendo fondate le relative censure.

3.1 Dall'esame della documentazione in atti risulta evidente il difetto di istruttoria in cui è incorsa l'Amministrazione costituita e, ciò, laddove si consideri che con la delibera del 2012 l'Amministrazione comunale ha addirittura ridotto le misure della carreggiata in origine previste e, ciò, malgrado le osservazioni poste in essere che avevano rilevato come il tracciato incidesse sui fondi dei ricorrenti e a distanza di pochi centimetri dall'abitazione di questi ultimi, circostanze queste ultime peraltro facilmente evincibili dal materiale fotografico allegato al ricorso.

3.2 Non solo è del tutto evidente l'inutilizzabilità di una strada larga 4,70 metri quale circonvallazione, o come alternativa al traffico turistico e, in ultimo come supporto alla viabilità ordinaria, ma va rilevato come la stessa destinazione prevista dall'Amministrazione comunale, così come modificata di volta in volta negli atti allegati al ricorso, conferma l'esistenza di un vizio di istruttoria e di motivazione delle delibere impugnate.

3.3 Ma anche a prescindere da detti rilievi risulta dirimente constatare la violazione delle disposizioni contenute nel DM del 05/11/2001 “*norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*” e, ciò, laddove si consideri che la strada in questione presenta una larghezza pari a 4,00 più il cordolo, per una larghezza minima prevista dalle disposizioni sopra citati pari a ml. 6,50 di sola piattaforma e per un totale di 9,50 metri.

3.4 Si è, inoltre, dimostrato come la larghezza della strada non sia sufficiente neppure per un senso unico, perché per questo tipo di modalità la normativa richiede una larghezza di almeno ml. 5,50, circostanza quest'ultima anch'essa insussistente.

3.5 Nemmeno può risultare applicabile l'art. 13 del D. Lgs. n. 285 del 1992 e, ciò considerando come detta disposizione subordina la derogabilità delle disposizioni sopra previste a casi eccezionali e previa l'adozione di un'adeguata motivazione del tutto insussistente nel caso di specie.

3.6 Risultano altresì, violate le disposizioni di cui al DM del 19/04/2006 "norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni" e, ciò, considerando come l'art. 2 prevede che *"1. le norme approvate con il presente decreto si applicano alla costruzione di nuove intersezioni sulle strade ad uso pubblico, fatta salva la deroga di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992. 2. La deroga di cui al comma 1, supportata da specifiche analisi di sicurezza, è ammessa previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le intersezioni che interessano le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, ..."*.

3.7 Nel caso di specie la perizia di parte ha evidenziato, non solo la violazione delle disposizioni sopra citate circa nella parte in cui non risulta presente una valutazione della sicurezza del tracciato, ma come nel contempo l'incrocio, tra la strada di progetto e via Calvi, risulti difficilmente praticabile per mezzi di grosse dimensioni e, nel contempo, ponga pericoli alla sicurezza stradale.

3.8 Ne consegue che le censure sopra citate possono essere accolte con assorbimento delle ulteriori deduzioni e contestuale annullamento degli atti impugnati.

Va respinta, in ultimo, la richiesta di risarcimento, non risultando provato sia il venire in essere del relativo danno, del tutto potenziale nelle deduzioni, sia il comportamento colposo dell'Amministrazione comunale.

In conclusione il ricorso è in parte improcedibile e in parte fondato, con conseguente annullamento degli atti in epigrafe citati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo Accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Comelico Superiore al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila//00) nei confronti di tutte le parti ricorrenti oltre iva, cpa e con refusione del contributo unificato nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)